



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 Novembre 2025 , N. 12

***PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA
BUONA SALUTE***

Il Consiglio Regionale ha approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Molise, in conformità ai principi costituzionali e ai propri principi statutari, riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane, al fine di promuovere la solidarietà, la cooperazione tra le generazioni, la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.
2. La Regione favorisce la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere psicofisico, economico e sociale, nell'ambito dei contesti di vita degli anziani.
3. La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive e professionali conseguite e accumulate dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali, di esperienze e conoscenze.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità della persona anziana e di quella grande anziana, così come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33), di esprimere la propria identità e di ridefinire e aggiornare il proprio progetto e contesto di vita in relazione ai cambiamenti inerenti la propria persona e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso dell'invecchiamento, favorendo così un contributo attivo alla comunità di appartenenza.

Art. 3

Programmazione degli interventi

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati e integrati nel campo della prevenzione, della cura e della tutela della salute, della promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, nonché delle politiche abitative e ambientali.
2. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 2024 la Giunta regionale approva un Piano triennale di azioni per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana, di seguito denominato "Piano", che integra il Piano regionale delle politiche sociali di cui all'articolo

26 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 (Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali).

3. Per l'approvazione del Piano la Giunta regionale adotta il metodo della concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati maggiormente rappresentative, i rappresentanti delle associazioni dei pensionati del lavoro autonomo maggiormente rappresentative, le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Molise.
4. Le modalità di partecipazione alle diverse fasi del Piano, da parte del partenariato socioeconomico, in particolare a quelle di verifica dell'attuazione in itinere e monitoraggio delle azioni intraprese, restano quelle previste dal Piano regionale delle politiche sociali.

Art. 4

Soggetti attuatori

1. La Regione realizza gli interventi previsti dalla presente legge avvalendosi della collaborazione di:
 - a) comuni, singoli o aggregati;
 - b) Azienda sanitaria regionale del Molise (ASReM), aziende pubbliche di servizi alla persona e Ambiti territoriali sociali (ATS);
 - c) centri servizi e strutture residenziali;
 - d) istituzioni scolastiche e universitarie e organismi di formazione accreditati;
 - e) organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati, organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, associazioni e organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane, ivi comprese quelle di rappresentanza di pensionati del lavoro autonomo;
 - f) associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, dei consumatori e degli utenti;
 - g) enti del Terzo settore;
 - h) soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5

Consulta regionale per l'invecchiamento attivo

1. È istituita la "Consulta regionale per l'invecchiamento attivo", di seguito denominata "Consulta", quale strumento idoneo a favorire la partecipazione della popolazione anziana ai processi decisionali, con il fine ultimo di migliorarne il benessere e la qualità della vita.
2. La Consulta è composta da:
 - a) l'assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;

- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;
 - c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità, o un suo delegato;
 - d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - e) tre rappresentanti delle associazioni di pensionati del lavoro autonomo (agricoltura, artigianato e commercio), maggiormente rappresentative;
 - f) un rappresentante dell'ANCI Molise;
 - g) un rappresentante dell'Azienda sanitaria regionale molisana (ASReM);
 - h) tre rappresentanti del Terzo settore;
 - i) un rappresentante del Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo (CUPLA) regionale.
3. Alla Consulta partecipa di volta in volta il rappresentante del Comune capofila dell'ambito territoriale in cui si svolge il progetto nonché il soggetto proponente il progetto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.
4. Alle sedute della Consulta possono partecipare, su invito del Presidente o su richiesta dei componenti della Consulta, esperti di specifiche materie presenti nell'ordine del giorno.
5. La segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
6. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale e viene insediata dall'assessore regionale alle politiche sociali e/o da un suo delegato prima della stesura e dell'adozione del Piano da parte della Giunta regionale. I suoi membri rimangono in carica per tutta la durata del Piano e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. La partecipazione è a titolo gratuito e si svolge senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
7. La Consulta ha il compito di:
- a) partecipare attivamente alla progettazione ed alla redazione del Piano;
 - b) monitorare semestralmente l'attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni del programma di attuazione annuale, supportando l'implementazione di iniziative innovative.

Art. 6

Politiche familiari e per la partecipazione attiva

1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di invecchiamento attivo. A tal fine:
- a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più a lungo possibile nel contesto domiciliare della persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;

- b) promuove e sostiene la diffusione della figura del caregiver familiare;
- c) favorisce l'inserimento delle famiglie all'interno di reti di auto-organizzazione dei servizi a favore dell'invecchiamento attivo.

Art. 7

Formazione permanente

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione permanente una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità e pertanto:
 - a) incentiva la formazione inter e intra generazionale e tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
 - b) favorisce le attività dei sindacati confederali e dei pensionati, dei rappresentanti delle associazioni dei pensionati del lavoro autonomo, delle associazioni di volontariato e delle università della terza età, comunque denominate;
 - c) valorizza e sostiene le attività di formazione dirette all'educazione permanente anche tramite i soggetti di cui all'articolo 4;
 - d) promuove la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti i soggetti che operano nell'interesse delle persone anziane.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e universitarie, gli organismi di formazione accreditati per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati a:
 - a) ridurre il divario digitale generazionale e favorire l'accesso diretto alle tecnologie promuovendo l'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica;
 - b) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione e di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace delle proprie risorse, anche economiche;
 - c) perseguire la sicurezza domestica e stradale;
 - d) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze, di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri;
 - e) favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e trasporto sociale di persone in disagio o in difficoltà;
 - f) sostenere la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione e la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, talento, esperienza e conoscenza nella trasmissione dei saperi alle generazioni più giovani, favorendo in particolare negli istituti di formazione l'attività di testimonianza e di insegnamento da parte di persone collocate in quiescenza, così come previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 29/2024.

Art. 8

Prevenzione, salute e benessere

1. La Regione sostiene, promuove e definisce la programmazione e la co-progettazione di azioni e interventi sostenibili, volti sia a prevenire l'insorgenza di condizioni di fragilità che a mantenere il benessere bio-psico-sociale durante l'invecchiamento della persona, favorendo la diffusione di stili di vita sani e l'educazione motoria, fisica e psicosomatica.
2. La Regione promuove e valorizza, in modo particolare attraverso la collaborazione dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, iniziative per la salute, la partecipazione, il sostegno e la protezione della persona anziana tese a:
 - a) prevenire i fenomeni di esclusione, isolamento sociale e autosvalutazione legati alla perdita di status, agevolando una vita di relazione attiva, garantendo e facilitando programmi di comunicazione efficaci, favorendo la diffusione di spazi culturali e luoghi di incontro, socializzazione ed espressività;
 - b) favorire il miglioramento dell'equilibrio fisico e psicologico e la socializzazione attraverso iniziative di attività motoria e sportiva;
 - c) promuovere azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l'inclusione e il benessere abitativo delle persone anziane, mediante le forme di coabitazione solidale domiciliare ed intergenerazionale disciplinate dal Capo IV del decreto legislativo n. 29 del 2024;
 - d) attuare programmi e campagne di informazione e educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui processi di invecchiamento, attraverso percorsi facilitati di accesso ai servizi socio-sanitari e programmi di prevenzione alle cronicità;
 - e) superare le logiche assistenzialistiche, limitando l'ospedalizzazione impropria e favorendo l'appropriatezza degli inserimenti in strutture assistenziali residenziali, quando necessario;
 - f) favorire, al fine di prevenire l'allontanamento precoce dal contesto abituale di vita, misure di promozione degli interventi domiciliari in favore delle persone anziane, in particolare attraverso l'impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina, così come disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 29/2024.

Art. 9

Agricoltura sociale e attività didattiche e ricreative

1. La Regione promuove, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 29/2024, interventi di agricoltura sociali volti a sostenere l'invecchiamento attivo in ambito rurale, mediante la realizzazione, da parte e nell'ambito delle imprese agricole, di laboratori e azioni di integrazione sociale, nonché mediante la fornitura di servizi di accoglienza e soggiorno per persone anziane.

2. La Regione promuove, altresì, la realizzazione di iniziative ricreative e ludico-didattiche, anche attraverso l'organizzazione delle fattorie didattiche di cui alla legge regionale 22 marzo 2010, n. 9, al fine di favorire:
 - a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e, in generale, del legame intercorrente tra agricoltura, cibo e alimentazione;
 - b) l'educazione ambientale e alimentare, con particolare riguardo alla realizzazione di progetti in tema di salvaguardia della biodiversità e di consumo consapevole, tramite la comprensione delle relazioni esistenti tra produzione, consumi alimentari e sviluppo sostenibile;
 - c) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Art. 10

Cultura e turismo sociale

1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e ambientale del Molise, la Regione promuove iniziative culturali e di turismo sociale, facilitando l'accesso e la partecipazione delle persone anziane a eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei.

Art. 11

Impegno e volontariato civico

1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civico nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.
2. Il volontariato civico delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità.
3. I progetti sociali di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione sociale territoriale e possono essere promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4.

Art. 12

Gestione di terreni di proprietà comunale

1. I Comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni di proprietà comunale nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e, in generale, di cura dell'ambiente naturale.
2. I criteri e le modalità di affidamento dei predetti terreni sono stabiliti dai Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Art. 13

Interventi per l'alfabetizzazione informatica e la facilitazione digitale

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 2024, la Regione, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale, promuove presso i punti di facilitazione digitale, fino al 31 dicembre 2026 attività di formazione delle competenze digitali delle persone anziane e di supporto delle stesse nell'utilizzo dei servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 14

Clausola valutativa

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sulla sua attuazione e sui risultati raggiunti.
2. A tal fine il Presidente della Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente apposita relazione con riferimento:
 - a) allo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati e dei relativi finanziamenti utilizzati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto, in modo particolare delle realtà associative e dei Comuni;
 - b) alle eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di attuazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti anche con riferimento alle reti solidali realizzate.
3. La relazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 15

Giornata regionale per l'invecchiamento attivo

1. È istituita la “Giornata regionale per l'invecchiamento attivo” il 22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 0 per l'esercizio finanziario 2025 e euro 10.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella Missione 12, Programma 7, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate per l'attuazione dell'intervento relativo alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.7, Subinvestimento 1.7.2., del PNRR.
3. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

Art. 18

Clausola di coordinamento e abrogazioni

1. Il Piano triennale di cui all'articolo 3 integra il Piano Regionale delle politiche sociali di cui alla legge regionale 6 maggio 2014, n. 13.
2. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 2 maggio 1990, n. 21, incompatibili con la presente legge.

3. Restano comunque validi ed efficaci gli atti di programmazione adottati e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro aggiornamento ai sensi della medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 Novembre 2025

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
Francesco ROBERTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.